



Mons. Leonardo D'Ascenzo

ARCIVESCOVO di TRANI - BARLETTA - BISCEGLIE
TITOLARE di NAZARETH

Prot. n. 1166/25

**DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DELL'IDONEITÀ ALL'INSEGNAMENTO
DELLA RELIGIONE CATTOLICA AI DOCENTI "SPECIALISTI"
NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO DELL'ARCIDIOCESI**

Considerata l'opportunità di definire la procedura per il conferimento dell'idoneità ai docenti "specialisti" di Religione Cattolica che ne facciano richiesta;

DISPONIAMO

1. L'idoneità all'I.R.C, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del CIC, attesta che il docente di religione è in possesso di:
 - a) retta dottrina (conoscenza adeguata dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa, in vista dell'insegnamento scolastico);
 - b) abilità pedagogica (competenza pedagogica, metodologica e didattica adeguata ai differenti ordini e gradi di scuola);
 - c) testimonianza di vita cristiana (coerenza con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale e nel proficuo inserimento nella vita della comunità parrocchiale e diocesana).
2. La procedura viene attivata dopo aver sottoposto all'Ordinario del luogo le reali esigenze orarie rilevate dall'Ufficio diocesano sul territorio.
3. Per il conferimento dell'idoneità all'I.R.C. vengono indette specifiche prove di esame, finalizzate all'accertamento del possesso, da parte di ciascun candidato, di un'adeguata professionalità docente concernente la padronanza dei contenuti relativi alla disciplina con precise competenze pedagogico-didattiche, oltre ad una maturità umana e relazionale.
4. L'ufficio diocesano per l'I.R.C. provvederà ad accertare, per ciascun candidato:
 - a) la residenza anagrafica e di fatto in uno dei comuni della diocesi, salvo le disposizioni del Bando (prot. n. 24/25 del 03.03.2025 n. 3.2), pena esclusione dalla prova di Idoneità;
 - b) il possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dall'Intesa tra il MIUR e la CEI, Intesa DPR 175/2012 §4;
 - c) il possesso del requisito di "testimonianza di vita cristiana" richiesto dal canone 804 §2 del CIC, tramite eventuale richiesta in modo riservato al parroco di residenza o di elezione che conoscono il candidato. La documentazione di cui trattasi ha carattere di particolare riservatezza e come tale sarà presa in consegna e custodita dall'Ordinario diocesano.

5. La documentazione allegata dal candidato all'istanza o dallo stesso auto-certificata nelle forme di legge, e la documentazione di cui al precedente art. 4 saranno esaminate dall'Ufficio Scuola diocesano e dall'Ordinario diocesano che si pronuncerà – in via definitiva e inappellabile – sull'ammissione di ciascun candidato alle prove d'esame successive.
6. Le prove d'esame consistono in una prova scritta, una consulenza psicologica e in un colloquio orale.
7. La commissione preposta allo svolgimento delle prove d'esame è nominata dall'Ordinario diocesano.
8. Per ciascuna prova d'esame la commissione esprime il giudizio di "ammesso" o "non ammesso". Il giudizio di non ammissione riferito alla prova scritta comporta l'esclusione dalla prova orale.
9. I giudizi assegnati dalla commissione sono definitivi e inappellabili.
10. Il Direttore dell'Ufficio Diocesano per l'I.R.C. è autorizzato ad adottare, di volta in volta, tutti gli atti necessari per lo svolgimento della procedura prevista, a partire dal bando di indizione alla definizione del programma d'esame e all'approvazione degli elenchi degli aspiranti che conseguono l'idoneità.
11. La presentazione, da parte degli aspiranti, delle istanze di ammissione alla procedura per il conferimento dell'idoneità implica la preventiva, tacita e incondizionata accettazione delle norme che regolano la procedura stessa e dei risultati conseguiti.
12. A conclusione delle procedure d'esame, l'Ordinario rilascia Decreto di idoneità all'insegnamento della Religione Cattolica.

Trani, 3 Marzo 2025



L'ARCIVESCOVO
+ *Leonardo D'Ascenzo*
(Mons. Leonardo D'Ascenzo)

IL CANCELLIERE ARCIVESCOVILE

Francesco Mastrulli
(Sac. Francesco Mastrulli)

